

PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 8 DELLA L.R. N. 31 DEL 2002 (Insegne e cartelloni pubblicitari)

Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna

Prot. n. AMP/TUG/03/11659 del 18/04/2003

Si riscontra la nota inviata in data 16 maggio 2003, con la quale vengono chiesti chiarimenti relativamente alle insegne luminose di esercizio.

Si premette che l'art. 8 lettera m) della L.R. 31 del 2002 sottopone al titolo abilitativo della denuncia di inizio attività l'installazione di cartelloni pubblicitari, quando presentano caratteristiche tecniche tali da costituire un mutamento del territorio.

La circolare interpretativa della legge regionale in oggetto (prot. n. 6515 del 21 marzo 2003) ha individuato infatti dette caratteristiche nella consistente dimensione dei manufatti e nel loro stabile ancoraggio al suolo. Tali caratteri costituiscono i criteri in base ai quali i Comuni potranno definire le ipotesi in cui l'apposizione dei cartelli presuppone la presentazione della denuncia di inizio attività.

La norma regionale contenuta nell'art. 8 lettera m), che prevede la DIA per l'apposizione dei cartelloni pubblicitari, non è infatti direttamente applicabile, ma per essere operante necessita di una specifica disciplina attuativa ad opera dei regolamenti urbanistici ed edilizi dei Comuni. La disciplina legislativa appena descritta può applicarsi anche alle insegne luminose purché le caratteristiche tecniche e dimensionali di queste ultime siano equiparabili a quelle dei cartelloni pubblicitari.

La legge regionale non ha invece inteso sottoporre a titolo edilizio l'installazione di insegne, di cartelloni e di segnaletica quando non può essere configurata quale attività di trasformazione del suolo, come ad esempio l'affissione di insegne luminose di esercizio alle costruzioni edilizie la cui disciplina resta demandata ai regolamenti edilizi comunali, i quali possono subordinare la loro installazione ad autorizzazione amministrativa.